

### A.1 Finalità e destinatari dei contributi previsti dalla legge regionale n. 44/87.

I contributi previsti dalla legge regionale n. 44/87 sono destinati agli interventi relativi agli edifici per il culto e a quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto, appartenenti alle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione (art. 1, comma 3, legge cit.).

I finanziamenti previsti dalla legge regionale (sia quelli comunali sia quelli regionali) si riferiscono ad edifici per il culto, o connessi al culto, situati in Comuni della Regione del Veneto, anche se gli Enti religiosi appartengono a Diocesi che sconfinano dal relativo ambito territoriale.

Per "edifici per il culto", si intendono quelli nei cui locali, in via istituzionale, vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli. A titolo di esempio, in tale categoria rientrano le chiese, le cappelle o analoghi edifici preposti alle celebrazioni delle confessioni religiose.

Per "edifici destinati allo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica del culto", si intendono quegli edifici nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, sono comunque svolte, in via prevalente, attività connesse alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali edifici possono essere destinati all'alloggio del sacerdote, agli uffici parrocchiali, allo svolgimento dell'attività pastorale. Rientrano in tale categoria le canoniche, gli oratori, i patronati ecc... La connessione dell'attività svolta alla pratica di culto deve risultare non solo da un collegamento funzionale, ma anche dal fatto che tali attività sono svolte negli spazi adiacenti a chiese o comunque all'interno di un perimetro destinato alle Istituzioni religiose.

Sono finanziabili, infine, gli interventi su edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto (art. 3, comma 1, legge cit.).

Non rientrano negli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite da Enti religiosi, che non risultino connesse alla pratica del culto.

In conseguenza di quanto sopra, rimangono esclusi, per esempio, gli edifici destinati a scuole private di ogni genere, gli impianti sportivi, i cinema, i convitti, i pensionati, gli edifici destinati all'alloggio o dove comunque risulti svolta un'attività a scopo di lucro.

Per quanto riguarda infine le chiese e gli altri edifici religiosi dei quali non siano proprietari Enti religiosi, ma che risultino in proprietà o nella disponibilità di soggetti privati, gli stessi possono essere destinatari di finanziamenti, ai sensi della legge regionale 44/87, solo qualora venga dimostrato che l'edificio è effettivamente destinato alle funzioni religiose dei fedeli e non invece ad uso esclusivo o prevalentemente privato. In tal senso, non risulta sufficiente la dimostrazione che la chiesa o cappella sia aperta alle pubbliche funzioni religiose in occasione di particolari festività. Il privato è tenuto infatti a precisare le modalità di apertura al pubblico e di celebrazione di funzioni religiose pubbliche.

Per confessioni religiose organizzate, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, si intendono:

- la Chiesa cattolica, quale Ente Sovrano i cui rapporti con lo Stato Italiano sono disciplinati dal Concordato (art. 7 Costituzione), nelle sue articolazioni organizzative e gerarchiche (Parrocchie, Istituti religiosi, Curie diocesane e Patriarcato per quanto riguarda la realtà regionale);
- le Confessioni religiose organizzate, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929.